

20/42/SR08/C10

**POSIZIONE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE  
“MISURE DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL  
CONTROLLO E IL CONTRASTO DELLA CIMICE ASIATICA  
(HALYOMORPHA HALYS STAL)”**

**Parere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214**

**Punto 8) Odg Conferenza Stato Regioni**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condividendo l'urgenza e la necessità di addivenire ad una celere approvazione di dette misure emergenziali esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- 1) Valutare la possibile modifica **dell'articolo 2 comma 1** stralciando le parole: “allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio” in quanto tale attività non appare pertinente rispetto allo specifico strumento normativo di che si tratta, mirato a prevenire, controllare e contrastare la cimice asiatica.
- 2) **All'articolo 3 comma 3** si propone di valutare in aggiunta ai formulati commerciali autorizzati per lo specifico impiego, secondo le prescrizioni di etichetta, anche “usi eccezionali debitamente documentati ed autorizzati”. Ciò al fine di non precludere la possibilità di estensione di etichetta o utilizzo sperimentale di nuove molecole/principi attivi che potrebbero essere efficacemente utilizzati come mezzi chimici di prevenzione controllo e contrasto della cimice asiatica.
- 3) **All'articolo 4 comma 2** si propone l'attivazione di controlli a campione per la corretta implementazione delle strategie di controllo della cimice da parte delle Organizzazioni dei produttori e loro Associazioni, che possono avvalersi per tale compito anche di Enti di consulenza tecnica, riconosciuti dalle stesse Organizzazioni dei produttori.

Ancorché questa condizione possa risultare di utilità e di supporto all'intero sistema produttivo, si ritiene che la condizione di riconoscimento di idonei Enti di consulenza tecnica rappresenti un esercizio di difficile e disomogenea applicazione per le diverse

Organizzazioni dei produttori, mancando tra l'altro comuni linee operative per il riconoscimento stesso, oltre che di mostrarsi debole condizione operativa rispetto ad un processo di terzietà dei controlli. Gli enti di consulenza tecnica dovrebbero o potrebbero essere diversamente riconosciuti, non già dalle Organizzazioni dei produttori ma ad esempio dai Servizi fitosanitari regionali o provinciali competenti.

Roma, 31 marzo 2020